



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 387

Seduta del 10.07.2018

OGGETTO : Corresponsione somme in favore del Sig. Giacchi Giuseppe, per sinistro da insidia stradale verificatosi, in data 20.05.2011, nell'abitato urbano di Vittoria, nei termini dell'accordo transattivo di cui all'allegato sub A.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio alle ore 12,35 in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018

INT. _____

CAP. _____

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio € _____

Storni e variaz. al Bilancio € _____

Stanz. Assestato € _____

Imp. di spesa assunti € _____

Disponibilità € _____

Impegno del presente atto € _____

Disponibilità residua € _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO: <i>Avv. Giovanni MOSCATO</i>	X	
V. SINDACO: <i>Dott. Andrea LA ROSA</i>	X	
ASS.RE: <i>Ing. Paolo NICASTRO</i>	X	
ASS.RE: <i>Avv. Valeria ZORZI</i>	X	
ASS.RE: <i>Sig. Daniele BARRANO</i>		X
ASS.RE: <i>Avv. Alfredo VINCIGUERRA</i>	X	

con l'assistenza del V. Segretario Generale Dott. Salvatore Guadagnino il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 20/03/2018

Il Dirigente
(Ing. S. Privitera)



Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE *Favoly* in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 1.300,00 è imputata al Cap. 710 b.p. 2018 14/11/18

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 5/2/2018

Il Dirigente

Solo oneri di responsabilità e uschè
~~Dott. Alessandro Basile~~

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Premesso che:

con nota prot. n°1011/SG del 14/03/2017 il Segretario Generale trasmetteva una circolare avente ad oggetto: "Tranzazioni fra limiti e modalità. Atto d'indirizzo"; e preso atto che:

con richiesta risarcitoria, pervenuta all'Ente Comune di Vittoria in data 20/06/2011 ed acclarata in data 21/06/2011 al prot. gen. n°28179, l'Avvocato Cilia Vincenzo diffidava il Comune di Vittoria a provvedere in favore del suo assistito Sig. Giacchi Giuseppe C.F.: GLLGPP35P24M088I, al risarcimento dei danni subiti dal suo assistito in ragione del sinistro stradale verificatosi in data 20/05/2011, in Vittoria, a causa di un avvallamento presente sulla strada, che non era visibile perché completamente coperto dalle acque piovane, l'autovettura vi andava a finire dentro e si spegneva immediatamente. L'assistito cercava di farla ripartire ma non vi riusciva;

con la nota precedente l'Avvocato Vincenzo Cilia chiedeva, come da fatture allegate, il pagamento di €1.351,44 per i danni subiti nel sinistro in oggetto;

che con nota prot. n°2676/Avv del 24/06/2011 la Direzione Avvocatura dispone che le Direzioni in indirizzo, vogliano predisporre, gli accertamenti tecnici necessari atti a stabilire l'eventuale nesso di casualità, cui l'avvocato fa riferimento e, conseguentemente, relazionare in merito. Raccomandando alle Direzioni in indirizzo di attenersi all'atto di indirizzo in merito agli atti di citazione relativi alle richieste di risarcimento, del 12 giugno 2009 prot n°2546/Avv., nonché al verbale della conferenza di servizio del 3 ottobre 2008 allegato in copia;

che con nota prot. n°3086/Avv del 01/08/2011 la Direzione Avvocatura reitera la richiesta di relazione dettagliata;

che con nota prot. n°1973/SG del 13/09/2011 il Segretario Generale sollecita al Responsabile della Direzione Manutenzioni gli adempimenti di competenza al fine di evitare possibili danni erariali procurati da mamancati e/o ritardati adempimenti;

che con nota trasmessa il 14/03/2012 il Sig. Messina Sebastiano, di professione meccanico, dichiara che in data 20/05/2011 alle ore 19.00 circa, ha aiutato il Sig. Giacchi Giuseppe a spingere a mano sino all'officina distante circa metri 100 l'autovettura, Ford Fiesta targata CT381JY. Dopo in officina ha potuto verificare l'aspirazione dell'acqua nel motore dopo aver smontato lo stesso;

che con nota prot. gen. n°10427 del 21/03/2012 l'Avvocato Vincenzo Cilia reitera la richiesta di risarcimento per danni subiti quantificata in €1.351,44;

che con nota prot. gen. n°46219 del 11/12/2012 l'Avvocato Vincenzo Cilia reitera nuovamente copia della nota precedente;

che con nota prot. n°4879/Avv del 30/09/2013 la Direzione Avvocatura sollecita il risarcimento , al Sig. Giacchi Giuseppe, dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 20/05/2011;

che con nota prot. n°3153/M del 28/05/2015 la direzione Servizi tecnici comunica al dirigente Settore Avvocatura, riguardo al sinistro occorso, che su scorta della nota della Polizia Municipale prot. n°6325/PM del 08/07/2011 che nessun organo di polizia è intervenuto sul luogo del sinistro, e che in data 13/07/2011 ha effettuato un sopralluogo dove ha constatato che la strada presenta un avvallamento e al termine dell'avvallamento sono presenti n°11 griglie per il deflusso delle acque. Inoltre la Polizia Municipale ha comunicato che nello stesso sito si sono verificati incidenti simili, considerando quanto sopra i danni appaiono compatibili con il sinistro;

che con nota prot. n°2934/Avv del 09/06/2015 la Direzione Avvocatura invita la Direzione Manutenzioni a predisporre tutti gli atti necessari per la definizione della controversia con un accordo bonario poiché detta situazione rende probabile la soccombenza dell'Ente;

che con nota prot. n°414/Avv del 27/01/2016 la Direzione Avvocatura sollecita alla Direzione Manutenzioni a risarcire al Sig. Giacchi Giuseppe i danni subiti il 20/05/201, quindi predisporre tutti gli atti per la liquidazione del sinistro;

che con nota prot. n°1973/Avv del 03/04/2017 trasmessa a mezzo Pec la Direzione Avvocatura sollecita nuovamente la Direzione Manutenzioni a predisporre gli atti per la liquidazione del sinistro al fine di evitare l'insorgere di un eventuale contenzioso con conseguente danno per l'Ente;

che dopo incontri intercorsi tra questo ufficio e l'Avvocato Vincenzo Cilia si è concordato che il Sig. Giacchi Giuseppe, a fronte di una richiesta iniziale di €1.351,44 oltre a spese legali, è disposto, a tacitazione della vicenda, ad accettare la somma di €1.300,00 omnia;

Ritenuto, ora, di dover provvedere in merito, nei termini dell'accordo transattivo di cui all'Allegato sub "A" facente parte integrante del presente atto, onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che potrebbero recare grave nocumento all'Erario dell'Ente;

Dato atto che:

a) il Comune di Vittoria opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dei commi 1° e 3° dell'art.163 del D.L.vo n°267/2000 nelle more dell'approvazione del bilancio 2017;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore,

PROPONE

1. di determinare, nell'importo di €1.300,00 omnia, la somma da corrispondere al Sig. Giacchi Giuseppe, a seguito di insidia stradale verificatosi in data 20/05/2011, nei termini dell'accordo transattivo di cui all'Allegato sub "A";
2. di registrare la somma di €1.300,00, al Cap. 710 -U.1.10.05.04.001 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 3° del D.L.vo n°267/2000, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi onde evitare spese

derivanti da eventuali e successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

L'Istruttore Amm.vo
(Rag. G. Vindigni)

Il Dirigente
(Ing. S. Privitera)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la superiore proposta;
Visto L'OREL in vigore;
A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione, sia nella parte narrativa che propositiva.
2. Con successiva unanime votazione la presente deliberazione é dichiarata d'immediata esecuzione, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n°44/91, per consentire la liquidazione della somma dovuta in tempi brevi ed evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari.

Da "segretariogenerale" <segretariogenerale@pec.comunevittoria.gov.it>
"dirigente affari generali decentramento e programmazione "
<dirigente.affarigenerali@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Avvocatura "
<dirigente.avvocatura@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente CUC "
<dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Demografici "
<dirigente.demografici@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Ecologia "
<dirigente.ecologia@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Manutenzioni "
<dirigente.manutenzioni@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Manutenzioni "
A <dirigente.manutenzioni@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Politiche Finanziarie "
<dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it>, "dirigente Politiche Socio-Assistenziali e politiche Culturali "
<dirigente.servizisociali@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Polizia Municipale "
<dirigente.poliziamunicipale@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Risorse Umane "
<dirigente.risorseumane@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Sviluppo Economico "
<dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Tributi "
<dirigente.tributi@pec.comunevittoria.gov.it>, "Dirigente Urbanistica "
<dirigente.urbanistica@pec.comunevittoria.gov.it>

Data martedì 14 marzo 2017 - 18:08

Circolare - Transazione fra limiti e modalità. Atto di indirizzo

Allegato(i)

Transazione fra limiti e modalità.pdf (51 Kb)



CITTÀ DI VITTORIA

Prot. n. 1011/SG

del 14-03-2017

Ai Sigg. Dirigenti dell'Ente

Loro Sedi

CIRCOLARE

Oggetto: **Transazioni fra limiti e modalità. Atto d'indirizzo.**

Com'è di comune conoscenza la transazione rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui la P.A., al pari dei soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), pone fine o previene costose liti in sede giudiziaria tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'Erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale.

Tale strumento, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, è definito come quel contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro., posto che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario ai sensi del citato art. 1965 del codice civile da un lato, che essa abbia come oggetto una *res dubia* e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra di loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche.

L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite (*res litigiosa*) cui questa ha dato origine o potrebbe dar luogo e che le parti stesse, volontariamente, intendono eliminare definitivamente attraverso concessioni reciproche, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare una regolamentazione degli interessi contrapposti sulla base di un *quid medium* tra le iniziali prospettazioni.

Della transazione si distinguono due tipologie: la c.d. *transazione conservativa* e la c.d. *transazione innovativa*. Di queste la prima si caratterizza per il fatto che le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo come avviene invece nel caso di transazione c.d. innovativa.

Il rapporto che discende dalla transazione è comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione può essere eventualmente fatta valere con l'impugnazione per errore dell'accordo transattivo, siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non già le reciproche concessioni.

L'accertamento relativo alla natura ed alla portata dell'accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità qualora la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.

Per quanto attiene alla prova dell'intercorso rapporto transattivo è necessaria la prova scritta (art. 1967 c.c.) per cui è fondamentale che da specifici documenti risultino tutti gli elementi essenziali per la sussistenza di un regolare negozio di siffatto tipo e, in particolare, la reciprocità delle concessioni non indicate in maniera dettagliata, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dai vari contraenti

possa comunque desumersi con certezza e anche in via logica dal nuovo regolamento di interessi incardinato nelle clausole pur sintetiche del negozio transattivo. Non è indispensabile che nell'atto siano enunciate le tesi contrapposte delle parti stipulanti.

Ebbene, talvolta le Pubbliche Amministrazioni ricorrono a tale strumento giuridico per definire questioni pendenti con soggetti privati. Per non incorrere nella responsabilità amministrativa, la scelta di accedere alla transazione da parte del funzionario deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede transattiva. Sulla base dei predetti principi, è stata ritenuta legittima l'adozione di una concessione relativa al servizio di spaccio ad un canone inferiore ai prezzi di mercato in cambio della chiusura di pendenze legali con la stessa ditta concessionaria titolare di crediti nei confronti dell'Amministrazione.

La giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente.

Di contro, è ravvisabile la responsabilità amministrativa:

1. nell'accordo transattivo in presenza di una manifesta infondatezza della pretesa verso la PA, al punto tale da escludere la sussistenza della *res dubia* cioè dell'elemento di rischio nella situazione giuridica preesistente, considerato presupposto indispensabile perché si possa addivenire ad un'effettiva transazione;
2. nella transazione intervenuta nei confronti di un credito prescritto;
3. nell'ipotesi di transazione in una causa di lavoro promossa dal dirigente di un'azienda speciale definita successivamente con un processo verbale di conciliazione ;
4. per transazione manifestamente svantaggiosa per l'Amministrazione .

Talvolta la transazione può risultare dannosa solo in parte come quando l'Amministrazione pervenga ad essa per chiudere una procedura giudiziale esecutiva, avviata dalla parte creditrice sulla base di un decreto ingiuntivo: il danno erariale è calcolato detraendo l'importo che, in ogni caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere in conformità a quanto deciso dal giudice civile, dalla somma versata al soggetto privato .

Sempre nell'ambito delle procedure esecutive, i giudici contabili hanno escluso la sussistenza del danno erariale quando si sia fatto ricorso all'istituto della transazione per evitare maggiori danni all'Amministrazione consistenti nel pagamento di spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio), interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il danno da transazione rientra nella categoria del danno erariale indiretto, caratterizzato dal fatto che il pregiudizio non è causato direttamente dall'Amministrazione o dal dipendente pubblico, ma deriva dal risarcimento ottenuto dal privato a seguito dell'esecuzione di una sentenza o di una transazione per attività imputabili alla stessa Amministrazione .

Il rapporto tra transazione, fatto rilevante per la responsabilità amministrativa e azione contabile Il negozio della transazione non è valido di per sé ad interrompere il nesso causale fra un precedente comportamento illecito che abbia causato le pretese di soggetti terzi, oggetto di un bonario componimento ed il danno erariale conseguente per le finanze dell'Amministrazione.

Infatti, perché il contratto transattivo possa realmente interrompere il predetto nesso causale e, pertanto, considerarsi di per sé sufficiente a determinare l'evento, è necessario che la transazione, anziché assolvere alla sua peculiare funzione economico-sociale tipizzata dall'ordinamento giuridico di comporre o di prevenire le controversie, si risolva nell'attribuzione di vantaggi indebiti a fronte di pretese temerarie, caratterizzandosi per una manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà dei contenuti, così da evidenziare il cattivo esercizio dell'autonomia negoziale esercitata con la conclusione del contratto.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei conti, non assume alcuna rilevanza l'intervenuta iniziativa sfociata in una transazione, recuperatoria o anche risarcitoria, promossa dalla Pubblica Amministrazione danneggiata, non determinando siffatta iniziativa effetti preclusivi, ma al limite riduttivi in sede di statuizione sul *quantum debeatur*, sull'azione svolta dalla Procura contabile e sul libero convincimento dei giudici della Sezione giurisdizionale in merito alla piena soddisfazione o meno del credito vantato nei confronti dei convenuti in presenza dell'intervenuto parziale recupero monetario.

Infatti, in presenza di un atto di transazione stipulato tra la PA e soggetti terzi, compete alla Corte dei conti, prescindendo dagli accordi intervenuti, una valutazione autonoma attinente non solo all'an, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente o dell'amministratore pubblico che abbia cagionato il danno

erariale.

A tal fine non può sfuggire all'attenzione della presente il riferimento normativo in virtù del quale il provvedimento di adozione della transazione debba essere trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ed alla sezione di controllo della medesima Corte ovvero sia l'articolo 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale recita " *I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.* ",

Altresi, per maggiore intelligenza della presente trattazione, appare necessario rammentare quegli insegnamenti della giurisprudenza contabile secondo cui:

1. la transazione non è riconducibile all'alveo delle fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio disciplinate dall'art. 194 del TUEL, si osserva che il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno in data 12 marzo 2008, prevede, al punto 104, che " *gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo*". Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente " *definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addvenire alla conclusione dell'accordo*";
2. l'orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che si sono occupate della questione (da ultimo, Sezione Liguria, deliberazione 5/2014 e Sezione Umbria, deliberazione n. 123/2015/PAR) secondo cui la materia delle transazioni è riconducibile, **di regola**, alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio Comunale **solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione**. Così ad esempio la competenza del Consiglio comunale debba intendersi limitata alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex art. 42, co. 2, lett. i del TUEL) e non si estende al merito della transazione, giacché il dettato dell'art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL espressamente riserva a detto organo consiliare l'adozione di qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di " *spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo* ".

Infine appare doveroso evidenziare come dinnanzi all'interrogativo riguardante " *se il parere di competenza del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6, del DLgs. 267/00 e smi debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione letteralmente intesa o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato* " la giurisprudenza contabile (da ultimo la deliberazione n.181/PAR/2013 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia) abbia avuto modo di affermare che " *...La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l'obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a: 1)-passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a, d ed e dell'art. 194, comma 1 del TUEL; 2)-accordi che comportano variazioni di bilancio; accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i del TUEL); 3)-accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, comma 2, lett. l del TUEL)....* " e quindi ha concluso che il predetto parere debba essere reso qualora " *... si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali....* ".

Nell'intento di porgere utili indicazioni sulla trattazione della materia de quo, nonché di formulare specifico atto d'indirizzo alla stregua dell'atto di concerto, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna



Il Sindaco
Avv. Giovanni Moscato

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2018 il giorno del mese di tra i Sigg.ri:

- Sig. Giacchi Giuseppe, nato a Vittoria in data 24/09/1935 e residente a Vittoria in Via Alessandro Manzoni n°69C.F.: GLLGPP35P24M088I da una parte;
- Dott. Ing. Privitera Salvatore nella qualità di Dirigente della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Vittoria, dall'altra;

PREMESSO

che con richiesta risarcitoria, pervenuta all'Ente Comune di Vittoria in data 21/06/2011 prot. gen. n°28179, Il Sig. Giacchi Giuseppe, nato a Vittoria in data 24/09/1935 e residente a Vittoria in Via Alessandro Manzoni n°69C.F.: GLLGPP35P24M088I, diffidava l'Ente-Comune a voler provvedere al risarcimento dei danni subiti in data 20/05/2011 dell'autovettura Ford Fiesta targata CT381JY guidata dallo stesso, in Vittoria nella Via Alessandro Manzoni vicino il Mercato dei Fiori, a causa di un avvallamento reso invisibile dalle acque piovane;

che l'importo da corrispondere al Sig. Giacchi Giuseppe ammonta a complessivi €1.300,00;

che le parti, dopo ampia e dibattuta discussione sono addivenute ad un'intesa, e pertanto dichiarano che vogliono transigere, come in effetti transigono la controversia insorta;

tutto ciò premesso.

con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, si stipula e si conviene quanto segue.

Il Comune di Vittoria, offre a saldo e stralcio dell'intera posizione la somma di €1.300,00 omnia.

Il Sig. Giacchi Giuseppe accetta tale somma, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 30/04/2018, con espressa rinuncia verso l'Ente erogante ad ogni altra ed ulteriore pretesa risarcitoria.

Il Comune di Vittoria si impegna a corrispondere al Sig. Giacchi Giuseppe, la somma di €1.300,00 omnia.

Resta inteso che in caso/ di inadempimento del pagamento entro il termine del 30/04/2018, la presente scrittura verrà risolta ipso iure e il Sig. Giacchi Giuseppe sarà costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria competente al fine di tutelare i propri diritti.

Le parti si dichiarano soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, salvo il buon esito del pagamento.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **Avv. G.nni Moscato**

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to **Ing. P. Nicastro**

IL V. SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Guadagnino D.S 53/18**

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 13.07.2018 al 27.07.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13.07.2018 al 27.07.2018 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

.....
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato